

Avv. Elena Montaiuti

Via Gramsci n. 16 - 13048 SANTHIA' (VC)

Tel. e Fax 0161/930998

C.F.: MNT LNE 72D69 L750L - P.IVA: 02059240024

e-mail: avvmontaiuti@libero.it

TRIBUNALE DI VERCELLI

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

ALLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

(Sezione II - Ristrutturazione dei debiti del consumatore Art. 67 Procedura di ristrutturazione dei debiti CCII D.Lgs n. 83 del 2022)

in ordine al ricorso presentato da

CAPELLUPO Debora e MAUGERI Rocco

- 1) PREMESSA
- 2) PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
- 3) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
- 4) NARRAZIONE DELLE CAUSE DELL'ODIERNA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO ED ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DELLA DEBITORE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
- 5) L'ATTIVO E IL PASSIVO - SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE
- 6) IL RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DELLA DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
- 7) SINTESI ECONOMICA PATRIMONIALE DEL DEBITORE
- 8) LA COMPLETEZZA, ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA, GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
- 9) PROPOSTA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
- 10) MERITO CREDITIZIO
- 11) CONCLUSIONI


1) PREMESSA

La sottoscritta Avv. Elena Montaiuti, nata a Vercelli, in data 29.04.1972, con studio in Santhià (VC), Via Gramsci n. 16, codice fiscale: MNTLNE72D69L750L, P.E.C. elena.montaiuti@ordineavvocativercelli.eu, Tel. e Fax 0161.930998, iscritta all'Ordine degli Avvocati del Foro di Vercelli, è stata nominata dall'OCC di Vercelli, quale professionista incaricata per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovra indebitamento richiesta dai Signori:

Debora CAPELLUPO (codice fiscale: CPLDBR79A58L750Z), [REDACTED]


[REDACTED] e **Rocco**

MAUGERI (codice fiscale: MGRRCC74B18C351H), [REDACTED]



2) Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

In sintesi, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore si sostanzia nella seguente offerta ai creditori:

- a) pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate da spese e compensi (OCC-professionista gestore della crisi (70% percentuale in prededuzione);
 - b) pagamento delle spese necessarie al mantenimento proprio e dei rispettivi nuclei familiari;
 - c) pagamento parziale dei creditori chirografari, con versamenti mensili rateali nel rispetto della durata ragionevole del processo dal decreto di omologa in misura proporzionale dei crediti.
- 

9) PREVISIONI DI RIPARTO - PROPOSTA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.

Sulla scorta delle previsioni suddette, è possibile ipotizzare che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore possa terminare entro e non oltre anni 5, secondo le scadenze prestabilite, fatta salva la proroga del termine suddetto che si rendesse necessaria per l'eventuale mancato pagamento di rate a causa di eventi di natura straordinaria o di forza maggiore.

Orbene, il piano risulta essere formulabile nei seguenti termini:

Capellupo potrà mettere a disposizione della procedura Euro 150,00 mensili.

Maugeri potrà mettere a disposizione della procedura Euro 150,00 mensili.

Entrambi i debitori metteranno a disposizione della procedura le somme accantonate dai rispettivi datori di lavoro a seguito di notifica di PP3:

Capellupo Euro 1.930,78 - Maugeri Euro 1.464,73.

Si precisa altresì che riguardo al compenso OCC la scrivente ha richiesto un acconto in precedenza all'omologa del piano, in ossequio al disposto dell'art. 16 di cui al D.M. 24 Settembre 2014 n. 202 comma 2 il quale espressamente prevede:
" nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II, sezione prima, della legge diverse da quelle di cui al comma I, spetta all'organismo

un compenso anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione, determinato con le medesime percentuali di cui al predetto comma, sull'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'accordo o dal piano del consumatore omologati".

La prededucibilità dei crediti è prevista altresì espressamente dall'art. 6 del CCII comma 1 lettera a che prevede espressamente la prededucibilità dei "crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento".

E comunque, in ogni caso, l'art. 15 di cui al D.M. 24 Settembre 2014 n. 202 prevede al secondo comma: "sono ammessi acconti sul compenso finale".

Ciò posto, tenuto conto di quanto sopra, si delinea di seguito il progetto di ripartizione potenzialmente eseguibile nella presente procedura:

PROPOSTA PIANO	
Importo disponibile /attivo Somme accantonate per il pignoramento presso terzi	3.395,51
Proposta mensile piano MESI 60 Importo mensile 300,00 (150,00 a debitore)	18.000,00
Totale attivo	21.395,51
Spese OCC	2.764,25
OCC (30% in prededuazione)	829,28
SOMME DISPONIBILI PER I CREDITORI	18.631,26
Crediti privilegiati	7.573,06
Percentuale soddisfazione 100%	7.573,06
Crediti vari chirografari	156.192,23
Percentuale soddisfazione 7,08%	11.058,41

Come si evince dall'ipotesi di riparto sue sposta, l'attivo ricavabile dal presente piano garantirebbe il soddisfacimento integrale delle spese prededucibili e dei privilegiati ed il 7,08% dei chirografari.

In primis, la ristrutturazione dei debiti così come proposta garantirebbe un congruo assolvimento delle obbligazioni assunte, pur nel pieno rispetto del *favor debitoris*. Invero, con le modalità sin qui prospettate, i debitori provvederebbero

all'estinzione dei propri debiti mediante una rateizzazione mensile rispondente alle esigenze familiari, consentendo così uno stile di vita dignitoso. È palese, peraltro, che qualora non si addivenisse ad una tempestiva soluzione della crisi, i Debitori non potranno che incorrere, inevitabilmente, in morosità consistenti, rendendo dunque obbligatorio per i creditori l'avvio di esecuzioni forzate, con tutto ciò che ne discende in termini di tempi e costi.


L'alternativa liquidatoria

La scrivente è chiamata a valutare, anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni immobili di proprietà dei debitori.

Non è possibile prospettare un'alternativa liquidatoria in quanto i due debitori non posseggono beni immobili o beni mobili oltre le due auto sopra indicate che però non possono essere liquidate in quanto mezzi utilizzati dai debitori per ogni spostamento, in primis per recarsi al lavoro.

10) VALUTAZIONE SUL MERITO CREDITIZIO

Non vi è alcuna valutazione da compiere in merito in quanto i debitori non hanno contratto alcun finanziamento.



IL PROFESSIONISTA OCC
Avvocato Elena Montaiuti



Firmato digitalmente da:
MONTAIUTI ELENA
Firmato il 30/05/2024 11:33
Seriale Certificato: 2399777
Valido dal 28/04/2023 al 28/04/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA